Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 4 ottobre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. **1113**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Bernardino da Siena, in comune di Albenga (Savona).

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 2 luglio 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 28 novembre 1964 e del 18 maggio 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di San Bernardino da Siena in regione Vadino del comune di Albenga (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. **1114**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Cappellania semplice « non curata » di San Gioacchino, in comune di Carmagnola (Torino).

N. 1114. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 2 marzo 1963, integrato con postilla del 14 novembre 1964 e con altro decreto in data 10 aprile 1964, relativo alla erezione della Cappellania semplice « non curata » di San Gioacchino, con sede nella Cappella omonima, sita in frazione Fumeri del comune di Carmagnola (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di produzione e lavoro di Baccinello », con sede in Baccinello di Scansano (Grosseto), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 2 agosto 1965 alla Società « Cooperativa di produzione e lavoro di Baccinello » con sede in Baccinello di Scansano (Grosseto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa di produzione e lavoro di Baccinello », con sede in Baccinello di Scansano (Grosseto), costituita per rogito Germano Giorgetti in data 18 gennaio 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alfredo Di Pace ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(6922)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1965.

Rivelatore da addizionare ai mosti con gradazione complessiva inferiore agli 8 gradi ed ai vini con acidità volatile superiore a quella stabilita.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 19 e 22, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Sentito il parere del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

I mosti aventi una gradazione alcoolica complessiva inferiore a 8 gradi ed i vini con acidità volatile, espressa in grammi di acido acetico per litro, superiore ad un decimo della gradazione alcolica svolta in volume per cento, debbono contenere grammi dieci di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai mosti di cui al precedente articolo all'atto della produzione, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Art. 3.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui all'art. 1 all'atto della alterazione del prodotto, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(7213)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1965.
Rivelatore da addizionare ai vinelli destinati alle distillerie, nonchè al prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 37, terzo e quarto comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Decreta:

Art. 1.

I vinelli destinati alle distillerie ed il prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce debbono contenere grammi dieci di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai prodotti di cui al precedente articolo, deve essere aggiunto in misura adeguata all'acqua di estrazione, prima che l'acqua stessa venga a contatto con le materie prime impiegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(7212)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.
Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini e nell'aceto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 23, lettere *a*) e *p*), e 41, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Tenuto conto dei risultati della sperimentazione eseguita;

Decreta:

Art. 1.

I vini destinati al diretto consumo e l'aceto non devono contenere più di:

8 milligrammi di zinco per litro;
0,5 » » rame per litro;
1,0 » » bromo inorganico per litro;
60 » » acido borico per litro.

Art. 2.

I vini di cui al precedente articolo devono avere:

a) un estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a grammi 15 per litro per i vini bianchi ed a grammi 18 per litro per i vini rossi;

b) un rapporto tra l'alcalinità delle ceneri, espressa in milliequivalenti per litro, e le ceneri da 8 a 12;

c) un rapporto tra l'estratto secco, dedotti gli zuccheri, e le ceneri da 8 a 13.

Art. 3.

L'aceto deve avere caratteristiche comprese entro i seguenti limiti:

estratto secco: da 10 a 20 per l'aceto bianco e da 12 a 25 per l'aceto rosso;

ceneri: non inferiori a grammi 1,3 per litro e non superiore a grammi 3,5 per litro;

acetilmetilcarbinolo: non inferiore a 300 milligrammi per litro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(7230)

DECRETO PREFETTIZIO 21 settembre 1965.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto, n. 850, in data 15 aprile 1965, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio dal 14 aprile 1965 al 14 aprile 1968;

Vista la nota, n. 18, in data 14 giugno 1965, con la quale il Collegio provinciale infermiere professionali e assistenti sanitarie designa la sig.ra Blandina Betti, quale rappresentante del Collegio stesso in seno al Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione di Gina Salvadori deceduta;

Sentito il parere del medico provinciale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La sig.ra Blandina Betti è nominata componente del Consiglio provinciale di sanità per il triennio dal 15 aprile 1965 al 14 aprile 1968 in rappresentanza del Collegio provinciale infermiere professionali e assistenti sanitarie.

Ravenna, addì 21 settembre 1965

Il prefetto: DE GENNARO

(7214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 settembre 1965:

Giambalvo Francesco, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo;

Crescimanno Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Serradifalco, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Palermo.

(7231)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex batteria di Pozzanghi Bassa » sito in comune di Pornassio (Imperia).

Con decreto interministeriale n. 283 del 12 febbraio 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato, dell'immobile denominato « ex batteria Pozzanghi Bassa », sito in frazione Nava del comune di Pornassio (Imperia), riportato nel catasto del predetto Comune con la particella *E*, foglio IX e della superficie complessiva di mq. 3787.

(7175)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un fabbricato sito in Brindisi

Con decreto ministeriale n. 300.15/2636 del 20 settembre 1965, l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dalla impresa di costruzione cavaliere del lavoro Francesco Elia di Brindisi il fabbricato sito in Brindisi, viale Liguria, rione Commenda, al prezzo di L. 420.000.000, da pagarsi in una unica soluzione, quale parziale investimento del fondo di accantonamento del personale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ai sensi dell'art. 8 del regolamento di quiescenza approvato con decreto interministeriale 12 marzo 1959.

(7182)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime della strada di accesso al vecchio impianto V.H.F. di Brindisi.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 24 aprile 1965, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1965, al registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 352, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili costituenti il sedime della strada di accesso al vecchio impianto V.H.F. di Brindisi, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica e distinti nel catasto del comune di Brindisi come segue:

Partita 9537, foglio 13, particella 120, suprficie da dismettere ha. 0.00.24;

Partita 9537, foglio 13, particella 121, superficie da dismettere ha. 0.06.46;

Partita 9537, foglio 13, particella 123, superficie da dismettere ha. 0.12.00.

(7170)

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti l'aeroporto di Pian del Lago (Siena)

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze n. 354 del 4 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1965, al registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 355, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica, per la costruzione del campo di volo di Pian del Lago (Siena), distinti nel catasto del comune di Monteriggioni come segue:

Foglio 100, particella 195, mappale 13, superficie da dismettere ha. 0.00.21;

Foglio 100, particella 195, mappale 14, superficie da dismettere ha. 42.48.10;

Foglio 100, particella 195, mappale 15, superficie da dismettere ha. 00.47.60;

Foglio 100, particella 195, mappale *A*, superficie da dismettere ha. 2.05.10.

(7171)

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti l'ex magazzino campo base di Venaria Piemonte

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 27 aprile 1965, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1965, al registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 353, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione dell'ex magazzino campo base di Venaria Piemonte, distinti nel catasto del comune di Venaria Reale come segue:

Pagina 30, numero di mappa princ. 12, fabbric. da accertare, superficie da dismettere ha. 0.38.68;

Pagina 30, numero di mappa princ. 47, fabbric. da accertare, superficie da dismettere ha. 0.36.80.

(7172)

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti l'ex stazione R.T. di Croce Bianca (Verona)

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 febbraio 1964, n. 194, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1965, al registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 351, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione della Stazione R.T. di Croce Bianca, distinti nel catasto del comune di San Massimo - Verona come segue:

Sez. *U*, foglio 5, particella 71 di ha. 2.22.81, inc. prod. reddito dominicale 80,06, reddito agrario 17,79.

(7173)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Ente meridionale di cultura popolare di Bari ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Bari, in data 15 gennaio 1965, n. 34591/S, l'Ente meridionale di cultura popolare e di educazione professionale di Bari, viene autorizzato ad accettare la donazione, da parte del comune di Manduria (Taranto), di mq. 500 di suolo sito in località Uggiano Montefusco per la costruzione di case minime per i lavoratori.

Con decreto del prefetto di Bari, in data 21 agosto 1965, n. 18686/S, l'Ente meridionale di cultura popolare e di educazione professionale di Bari, viene autorizzato ad accettare la donazione, da parte del comune di Ceglie Messapico (Brindisi), di mq. 314 di suolo per la costruzione di un edificio per opere educative ed assistenziali per i figli del popolo.

(7113)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami ad otto posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a otto posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità artistica conseguita presso i licei artistici;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;

c) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

d) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Momzambano n. 10, Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti domicili qualora l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetterranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6°.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 30 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, dei congiunti dei caduti di guerra e categorie assimilate, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948 n. 137, 19 marzo 1948 n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952 n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del 1º agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Modagiscio dell'11 gennaio 1948, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 e per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o

nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di residenza;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 e alla lettera q) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

Programma d'esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida. Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva; applicazioni. Elementi di architettura. Disegno di edifici, di ponti, di sezioni stradali e di opere d'arte;

3) disegno topografico, disegni concernenti il corpo stradale; movimenti di terra e di sistemazioni stradali comprese le intersezioni.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3), anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

6) nozioni di statistica del traffico e di segnaletica stradale.

Roma, addì 7 agosto 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1965
Registro n. 6, foglio n. 143

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano, 10. — ROMA

. l . sottoscritt . (cognome e nome) . .
chiede di essere ammess . a partecipare al concorso per esami ad otto posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

A tale fine sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

a) di essere nat . a . . il . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . rilasciato dall'Istituto di . . nell'anno scolastico . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . .;

g) di essere residente a . . via . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo a cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza le verrà assegnata.

Con osservanza

. . . . il . . . .

. . . .
(firma)

(Autentica della firma).

(6895)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina dei membri aggregati in seno alla Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di ispettore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 951, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica);

Viste le proprie deliberazioni n. 20/P.2.1.1. del 17 febbraio 1965 e n. 72/P.2.1.1. del 26 aprile 1965, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Considerato che alcuni candidati ammessi alle prove orali hanno chiesto di sostenere le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesca);

Delibera:

Gli ispettori capi Margio dott. Alberto e De Lucia dott. Ermanno sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso in epigrafe per le prove facoltative delle lingue francese, inglese e tedesca.

Roma, addì 21 settembre 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI RUGIU

(7180)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.